

**Art. 12)** La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre (3) membri anche non soci. La determinazione del sistema di amministrazione viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori, nei predetti limiti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea.

La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è riservata al socio di maggioranza.

Il Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, ove socio, ha diritto a nominare un amministratore. Su quest'ultimo il medesimo Consorzio ha anche diritto di revoca.

L'Organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Tale sostituzione non è ammessa nel caso in cui venga a mancare il Presidente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla loro conferma o sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono con quelli già in carica.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.